

Contratto integrativo regionale annuale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2004/2005

Il giorno **26 luglio 2004**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. prot. n.16687 del 20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa regionale annuale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'anno scolastico 2004/2005.

LE PARTI

Visto il d.lgs. 30/3/2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.lgs. 16/4/1994 n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15/3/1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 18/12/1997, n.440, istitutiva del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il d.p.r. 8/3/1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15/3/1997, n.59;

Vista la legge 10/3/2000, n.62, in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 28/3/2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

Visto il c.c.n.l. del comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, con particolare riferimento all'art.4, comma 3, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa regionale annuale, e agli artt. 61-69, concernenti la formazione del personale;

Visto il d.p.r. 11/8/2003, n.319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004 - prot.n.287/MR del 16/1/2004;

Visto il d.lgs. 19/2/2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 della legge 28/3/2003, n.53;

Vista la direttiva ministeriale n.47 del 13/5/2004, registrata dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2004, reg.4, fg.385, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2004/2005;

Vista l'Intesa Nazionale sul sistema permanente di formazione e aggiornamento del personale ATA sottoscritta il 20 luglio 2004;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del presente accordo. Principi generali.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio del personale docente, educativo e ATA, limitatamente all'a.s. 2004/2005.

2. Le parti concordano nell'attribuire un valore strategico alle attività di formazione del personale della scuola, quale occasione di crescita professionale offerta a tutti gli operatori e di sostegno all'innovazione e alla qualificazione del sistema scolastico, nella delicata fase di consolidamento del processo di autonomia scolastica e di transizione verso il nuovo assetto ordinamentale.

3. In tale prospettiva, l'Ufficio Scolastico Regionale svolge un'azione di coordinamento e promozione delle attività di formazione, sulla base delle direttive nazionali, arricchite da un'analisi dei bisogni formativi rappresentati dagli operatori scolastici e dalle scuole, così da superare la logica della settorialità, dell'episodicità e dell'occasionalità, per assumere invece la connotazione di una **formazione continua ed organica**.

4. Per realizzare tale obiettivo, le parti concordano sulla necessità di individuare nelle istituzioni scolastiche ed educative (singole, in rete o consorziate) il luogo privilegiato per progettare e realizzare, con autonoma deliberazione del collegio dei docenti, le iniziative di formazione e aggiornamento del personale, attraverso l'elaborazione del Piano annuale di cui all'art.65 c.c.n.l. 24/7/2003 e, relativamente al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività di cui all'art.52 del medesimo c.c.n.l., la cui formulazione dovrà tener conto, in stretta coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, della direttiva ministeriale annuale sulla formazione e dovrà essere armonizzato con le analoghe iniziative promosse dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Scolastica.

5. Per portare a compimento tale disegno organizzativo è, ovviamente, necessario che le istituzioni scolastiche ed educative diventino, per tutto il personale, **laboratori di sviluppo professionale**, le cui strategie vengono esemplificate nell'art.3 della direttiva ministeriale sulla formazione n.210 del 3/9/1999, che qui si intende integralmente richiamata, con particolare attenzione al potenziamento dei processi di autoformazione, all'avvio di progetti di ricerca-azione e alla formazione a distanza, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

6. Nella predisposizione dei contenuti formativi saranno promosse collaborazioni con Indire, Invalsi, Irre, Università, Enti di ricerca, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati, singole scuole o reti di scuole. Sarà, altresì, sviluppata, nell'ambito della programmazione scolastica regionale, ogni utile collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali su specifici profili di interesse locale.

ART. 2 - Fruizione del diritto alla formazione.

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un **diritto** per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione di tale diritto, secondo le modalità richiamate nell'art.62 c.c.n.l. 24/7/2003, oltre che un **dovere** per l'Amministrazione.

2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Centrale e Periferica del MIUR nonché dalle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, la corresponsione del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

3. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico, per partecipare ad iniziative di formazione. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, i docenti di strumento musicale e di materie artistiche.

4. Il dirigente scolastico assicura e facilita, in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 giorni, previo coinvolgimento della R.S.U.

5. A livello di singola scuola, il dirigente scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'art.6 c.c.n.l. 24/7/2003.

6. Per consentire l'effettiva realizzazione del sistema nazionale di istruzione prefigurato dalla legge 10/3/2000 n.62, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese disponibili anche al personale delle scuole paritarie.

ART. 3 - Obiettivi formativi prioritari.

1. Per l'a.s. 2004/2005 gli obiettivi formativi prioritari, a tutti i livelli di intervento, sono quelli indicati, in via esemplificativa, nell'art.3 della direttiva ministeriale n.47/2004, di seguito riportati:

- supporto ai processi di riforma, con particolare riferimento al riordino del primo ciclo di istruzione, ai sensi del d.lgs. 59/2004;
- attuazione degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del personale docente in esubero e agli insegnanti tecnico-pratici;
- promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento, nonché diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti della formazione come servizio alle istituzioni scolastiche;
- interventi per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla formazione scientifica;
- iniziative di formazione, in collaborazione con i paesi dell'Unione Europea, sullo sviluppo della professionalità docente anche in ambiente *e-learning*, con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza europea e alla scienza e tecnologia;
- interventi formativi destinati ai docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l'orientamento contro la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;
- interventi formativi per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- interventi formativi per la programmazione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente abili;
- azioni finalizzate alla formazione del personale insegnante impegnato nelle classi plurilingue per la presenza di alunni stranieri;
- interventi formativi per docenti in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e minorili;
- aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica;
- iniziative di educazione alla convivenza civile;
- interventi formativi relativi agli IFTS e all'EDA;
- iniziative nazionali di coordinamento e monitoraggio per gli interventi formativi per lo sviluppo delle TIC;
- supporto agli esami di stato;
- interventi formativi previsti per l'attuazione del d.lgs. 626/94.

2. Relativamente al personale ATA, le iniziative di formazione saranno finalizzate prioritariamente alla qualificazione e allo sviluppo delle professionalità esistenti, nonché all'ottimizzazione della funzionalità dell'insieme dei servizi scolastici, secondo le indicazioni dell'apposita Intesa Nazionale sottoscritta il 20/7/2004 e sulla base delle modalità che saranno concordate in una successiva contrattazione integrativa regionale, giusta la previsione di cui all'art.6 della predetta Intesa Nazionale.

3. Per la quota riservata alle istituzioni scolastiche, la concreta individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alle scelte delle singole scuole autonome, attraverso

il Piano annuale di cui all'art.65 c.c.n.l. 24/7/2003 e, relativamente al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività di cui all'art.52 del medesimo c.c.n.l. Il Piano annuale potrà anche prevedere iniziative realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall'art.3 della direttiva ministeriale n.70 del 17/6/2002.

4. La quota di finanziamento destinata all'Ufficio Scolastico Regionale, oltre a concorrere al perseguimento degli obiettivi formativi prioritari, come sopra indicati, sarà utilizzata anche per lo svolgimento di autonome azioni, secondo l'ambito di competenza e in relazione alle medesime finalità generali, tenuto anche conto delle indicazioni provenienti dall'Osservatorio Regionale di cui al successivo art.5. In tale ambito, andrà assicurata la prosecuzione del progetto "Italiano L2: lingua di contatto e lingua di culture", di cui alla nota ministeriale n.5852 del 19/11/2003, che vede direttamente coinvolta la Direzione Scolastica Regionale per la Puglia.

ART. 4 - Coordinamento delle attività di formazione.

1. Al fine di supportare adeguatamente i processi di innovazione in atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia adotterà modalità organizzative intese, da un lato, a garantire la necessaria uniformità di indirizzo e i necessari profili di qualità degli interventi formativi, dall'altro, a favorire lo sviluppo dell'autonomia progettuale delle scuole, anche associate in rete o consorziate.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Direzione Scolastica Regionale si avvarrà dell'**Osservatorio Regionale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola**, organismo paritetico istituito con d.d. n.12985 del 18/12/2002. Per la composizione, le modalità operative e i compiti dell'Osservatorio restano confermate le indicazioni contenute nell'art.5, comma 2 c.c.d.r. sulla formazione del 22/11/2002, che qui si intende integralmente richiamato.

3. Per la concreta attuazione degli indirizzi programmatici enunciati nel precedente 1° comma, ci si dovrà avvalere, di norma, dei **Centri Risorse di servizi professionali** per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, istituiti con d.d. n.3355 dell'8/4/2003. Circa i compiti e le modalità di funzionamento dei predetti Centri Risorse, si rinvia all'art.5, commi 3, 4 e 5 del c.c.d.r. sulla formazione del 22/11/2002 e al citato d.d. n.3355 dell'8/4/2003, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 5 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Le parti prendono atto che, per le iniziative di formazione relative all'a.s. 2004/2005, la direttiva ministeriale n.47/2004 ha assegnato alla Regione Puglia un finanziamento pari a € **2.262.635,00**, oltre alla quota relativa alla formazione dei docenti di sostegno, di cui si tratterà nel successivo art.9. Della somma complessivamente disponibile, le parti concordano circa l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di € **1.723.240,00**; la restante somma di € **539.395,00** sarà riservata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avendo cura di destinare un importo pari a € **200.000,00** per il finanziamento di circa 200 corsi di formazione destinati a circa il 25 % delle unità di personale ATA in servizio in ambito regionale, ai sensi della citata Intesa Nazionale 20/7/2004.

2. Per la somma di € **1.723.240,00**, riservata alle singole istituzioni scolastiche, le parti concordano di procedere ad una ripartizione nella seguente misura:

- € **861.620,00**, pari al 50 %, da distribuire in misura proporzionale al numero di unità di personale docente, educativo e ATA presente in ciascuna istituzione scolastica;
- € **344.648,00**, pari al 20 %, da distribuire in parti eguali a ciascuna istituzione scolastica della Regione Puglia;
- € **258.486,00**, pari al 15 %, da distribuire in misura proporzionale alla popolazione scolastica di ciascuna istituzione scolastica;

- € 172.324,00, pari al 10 %, da distribuire tra i Circoli Didattici, le Scuole Medie e gli Istituti Comprensivi, in misura proporzionale alle unità di personale docente, educativo e ATA presente, per supportare la fase di avvio della riforma del primo ciclo di istruzione (art.2, comma 5, della direttiva ministeriale n.47/2004);
- € 86.162,00, pari al 5 %, da distribuire in parti uguali a ciascun Centro Risorse di servizi professionali per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;

3. Le somme destinate alla formazione, non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo, con la stessa destinazione, ed andranno ad incrementare le disponibilità complessive.

4. Relativamente agli **standard organizzativi e di costo**, le parti concordano di dover fare riferimento agli standard di carattere generale indicati nell'art.11, commi 2 e 3, c.c.n.i. 31/8/1999 e a quelli individuati nell'apposita Intesa Nazionale sottoscritta in data 19/1/2000, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 6 - I soggetti che offrono formazione.

1. A norma dell'art.66 c.c.n.l. 24/7/2003, il sistema di offerta delle attività di formazione comprende:
 - a) **soggetti istituzionalmente qualificati** per la formazione (Università, consorzi universitari e interuniversitari, IRRE e istituti pubblici di ricerca);
 - b) **soggetti considerati qualificati** dal M.I.U.R. sulla base di un esame dei requisiti posseduti (associazioni professionali e disciplinari);
 - c) **soggetti accreditati** dal M.I.U.R. sulla base dei requisiti indicati nell'art.66, comma 3, c.c.n.l. 24/7/2003;
 - d) **altri soggetti** con i quali l'Amministrazione abbia sottoscritto apposite convenzioni;
 - e) **istituzioni scolastiche**, singole o in rete e/o in consorzio, in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
2. Per quanto, in particolare, concerne i soggetti accreditati e/o qualificati, si fa riferimento agli elenchi, periodicamente aggiornati, predisposti dall'Amministrazione Centrale in esito alle procedure di cui alla direttiva ministeriale n.90 dell'1/12/2003.

ART. 7 - Disciplina di particolari iniziative di formazione.

Formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili

Le parti prendono atto che, giusta la Tabella riassuntiva dei finanziamenti allegata alla direttiva ministeriale n.47 del 13/5/2004, all'USR Puglia è stato assegnato un finanziamento di € 200.385,00, da utilizzare per le attività di formazione dei docenti di sostegno.

Relativamente a tale somma, le parti concordano di assegnarla direttamente alle 16 Scuole Polo per le attività di integrazione dei soggetti disabili funzionanti in ambito regionale, in misura proporzionale al numero dei docenti di sostegno in servizio nei rispettivi ambiti territoriali, per attuare iniziative di formazione, dopo aver detratto una quota unitaria, pari a € 1.000,00, da destinare a ciascuna Scuola Polo per le proprie esigenze di funzionamento nonché una somma pari a € 37.570,00 per il finanziamento del corso modulare di specializzazione ex art.7 d.l. 469/98 in corso di svolgimento nella provincia di Taranto.

Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio

Per le relative attività di formazione, da svolgersi secondo le indicazioni contenute nell'art.68 c.c.n.l. 24/7/2003, saranno prioritariamente utilizzate le risorse a tal fine riservate all'USR Puglia, in esito al Contratto Integrativo Regionale annuale sottoscritto il 18/5/2004. Tali risorse, giusta anche il decreto di riparto n.6982 del 9/6/2004, ammontano a:

- € 273.397,00 per il personale delle scuole situate in aree a rischio;
- € 17.987,00 per il personale delle scuole situate in aree a forte processo immigratorio.

ART. 8 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle disposizioni richiamate in Premessa e nelle altre disposizioni vigenti in materia al momento di attuazione delle singole iniziative.

2. A norma dell'art.48 d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Giuseppe Fiori	Dirigente Generale USR Puglia	_____
dr. Ruggiero Francavilla	Dirigente Vicario USR Puglia	_____
dr. Corrado Nappi	Dirigente Ufficio III USR Puglia	_____

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L. - Scuola	_____
C.I.S.L. - Scuola	_____
U.I.L. - Scuola	_____
S.N.A.L.S. - CONFESAL	_____